



Centro
di Ricerca e
Documentazione
Luigi Einaudi

STATUTO

CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE "LUIGI EINAUDI"

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l'Associazione denominata CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE "LUIGI EINAUDI" con sede legale in Torino.

Art. 2 – Scopi

1. Il Centro Einaudi ispira la propria azione al "conoscere per deliberare", nonché agli altri principi, insegnamenti e metodi di Luigi Einaudi: *"Noi vogliamo, perché liberali, tutto ciò che giovi ad elevare e perfezionare ed arricchire spiritualmente la persona umana; tutto ciò che ricrei e rafforzi nell'italiano la consapevolezza della propria dignità di uomo e di cittadino; noi non vogliamo e respingeremo risolutamente tutto ciò che contribuisca a fare dell'uomo un servo, un dipendente, un conformista, un ripetitore di parole d'ordine e di frasi fatte. Il solo criterio della verità politica, come di ogni altra verità, è il diritto [...] di criticare gli ordinamenti esistenti e gli uomini al potere [...]. Bisogna conservare della struttura sociale presente tutto ciò e soltanto ciò che è garanzia della libertà delle persone umane contro l'onnipotenza dello Stato e la prepotenza privata"*.

2. Il Centro Einaudi è senza scopo di lucro e ha il fine principale di studiare, proporre e divulgare, in completa autonomia, soluzioni liberali ai problemi delle società e delle economie moderne, in aderenza ai principi e al metodo richiamati nel comma precedente, impegnandosi altresì a diffondere tra i cittadini la cultura della responsabilità civile. In applicazione di tali presupposti, il Centro Einaudi prende posizione nel dibattito economico, giuridico e politico, con attività formative, pubblicazioni, studi e ricerche utilizzando tutti gli strumenti, anche digitali, di presenza propositiva nel contesto della cultura italiana ed europea.

3. Il Centro Einaudi ha la sua sede operativa nella Regione Piemonte.

Art. 3 – Soci del Centro

1. L'appartenenza al Centro Einaudi è subordinata all'adesione ai principi enunciati all'articolo 2 dello Statuto.

2. I Soci si distinguono in Ordinari e Onorari.

3. Possono divenire Soci Ordinari persone fisiche e giuridiche di qualunque nazionalità che condividano principi e finalità del Centro; la qualifica di Socio viene deliberata dal Comitato Direttivo, previa proposta del Comitato Soci; le quote associative non sono trasmissibili; l'adesione al Centro

in qualità di Socio è a tempo indeterminato, salvo recesso comunicato al Comitato Direttivo; sono fatti salvi gli Enti pubblici o privati già associati al Centro.

4. Sono Soci di diritto, qualora ne facciano richiesta, i parenti in linea retta di Fulvio e Alberto Guerrini.

5. Sono Soci Onorari i Soci fondatori e le persone fisiche che sono equiparabili ai Soci fondatori per rilevanza dell'apporto fornito al sostegno dei valori di riferimento del Centro, previa deliberazione adottata all'unanimità dal Comitato Direttivo.

Art. 4 – Patrimonio

1. Il Patrimonio del Centro Einaudi è costituito dai beni mobili e/o immobili, eventuali lasciti o donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le entrate sono costituite da:

- a) quote sociali versate dagli associati;
- b) eventuali altre entrate e acquisizioni;
- c) ricerche e/o dai loro proventi e/o più in genere dalle attività del Centro;
- d) oblazioni;
- e) sovvenzioni dello Stato;
- f) sovvenzioni di Enti pubblici e privati nazionali, europei e internazionali;
- g) sovvenzioni locali

Art. 5 – Organi

1. Gli Organi del Centro Einaudi sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Soci;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Vicepresidente;
- f) il Comitato Scientifico;
- g) il Direttore;
- h) il Revisore dei Conti.

2. Tutte le riunioni degli Organi collegiali del Centro Einaudi, a eccezione di quelle dell'Assemblea dei Soci, possono essere svolte anche in modalità telematica.

3. A eccezione del Direttore, i componenti degli Organi del Centro Einaudi non hanno diritto a retribuzione, ma solo al rimborso delle spese debitamente documentate.

Art. 6 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci del Centro Einaudi, composta dai Soci in regola con il pagamento delle quote associative, elegge il Comitato Direttivo e il Comitato Soci, nomina il Revisore dei Conti, discute e approva i bilanci preventivo e consuntivo, delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o dal componente più anziano d'età del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno oppure quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Soci per discutere su specifici argomenti.
3. La convocazione deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data fissata, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea dei Soci è valida quando in prima convocazione siano presenti in proprio o per delega almeno due terzi dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo dei Soci. Per delega, ciascun Socio può rappresentare un massimo di tre altri Soci.
5. Per le delibere che riguardano lo Statuto e la nomina degli organi direttivi, l'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con le quote associative; in tal caso l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti.

Art. 7 – Comitato Soci

1. Il Comitato Soci del Centro Einaudi è eletto dall'Assemblea dei Soci al suo interno, può essere composto da tre a cinque membri, dura in carica tre esercizi e più specificatamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato; i suoi componenti non possono essere membri del Comitato Direttivo e sono rieleggibili.
2. Il Comitato Soci propone al Comitato Direttivo l'accettazione di nuovi Soci.
3. Il Comitato Soci propone al Consiglio Direttivo modalità e iniziative di partecipazione attiva dei Soci all'attività del Centro.
4. Il Comitato Soci delibera a maggioranza dei presenti; le sue riunioni sono presiedute dal componente del Comitato che è il Socio del Centro Einaudi più anziano per appartenenza al Centro, che nomina un segretario per la redazione del verbale.

Art. 8 – Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo del Centro Einaudi è eletto dall'Assemblea dei Soci al suo interno, può essere composto da cinque a undici membri, dura in carica tre esercizi e più specificatamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato; i suoi componenti non possono essere membri del Comitato Soci e sono rieleggibili.
2. Il Comitato Direttivo è titolare di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea.
3. In particolare, il Comitato Direttivo:
 - a) nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente;
 - b) nomina il Comitato Scientifico;
 - c) nomina il Direttore e ne fissa il relativo compenso annuale;
 - d) approva i programmi di studio, di ricerca e di documentazione istruiti dalla direzione e individuati

- dal Comitato scientifico deliberando in ordine a tutte le spese conseguenti alla loro attuazione;
- e) delibera sul conferimento di deleghe per l'esecuzione di specifici incarichi;
 - f) delibera sulle proposte del Comitato Soci di ammissione di nuovi Soci.
4. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
 5. Le deliberazioni di nomina degli organi statutari e quelle che prevedono impegni di spesa richiedono la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.
 6. Le votazioni sono palesi; in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.
 7. Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte l'anno.
 8. Le riunioni sono indette per iniziativa del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o per iniziativa della maggioranza dei componenti con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
 9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da uno dei componenti del Comitato designato dai presenti.
 10. Il presidente della riunione nomina un segretario, anche estraneo al Comitato, per la redazione del verbale.
 11. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa di norma il Direttore e possono essere invitati i componenti del Comitato Scientifico, l'uno e gli altri senza diritto di voto.
 12. Anche al fine di valorizzare la capacità dei Soci di fornire un apporto culturale e scientifico al lavoro del Centro, il Comitato Direttivo può istituire gruppi di lavoro eventualmente estesi a soggetti esterni per approfondire specifici argomenti e settori di studio.

Art. 9 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico del Centro Einaudi è nominato dal Comitato Direttivo, può essere composto da cinque a quindici membri e dura in carica tre esercizi.
2. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra esponenti della cultura, della scienza e dell'impresa anche non Soci del Centro, che condividano l'ispirazione e i valori di fondo indicati all'articolo 2 dello Statuto.
3. A garanzia della loro piena autonomia, a eccezione della loro partecipazione all'Assemblea qualora siano Soci, i componenti non possono fare parte di altri Organi del Centro Einaudi e sono confermabili per più esercizi.
4. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno il Presidente, stabilendo la durata del suo incarico.
5. Il Comitato si avvale della collaborazione degli uffici del Centro.
6. Il Comitato Scientifico deve riunirsi almeno due volte l'anno; alle riunioni partecipano di norma il Presidente e il Direttore, senza diritto di voto.
7. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive in relazione ai programmi di ricerca e di studio del Centro Einaudi, propone temi e ricerche considerate a suo insindacabile giudizio importanti e qualificanti, fornisce apporti autonomi sulla linea culturale e scientifica del Centro, interloquendo con il Comitato Direttivo.

8. Il Comitato Scientifico presenta ogni anno una “Relazione sullo stato del liberalismo e delle libertà in Italia”.

Art. 10 – Presidente

1. Il Presidente del Centro Einaudi è nominato dal Comitato Direttivo, ha la rappresentanza legale del Centro di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la responsabilità del suo funzionamento; è investito di tutti i poteri, disgiunti dagli altri membri del Comitato Direttivo, per l'ordinaria amministrazione nell'ambito di piani di attività approvati. In particolare, cura l'operatività delle decisioni del Comitato Direttivo, provvede al funzionamento del Centro Einaudi, ne cura l'amministrazione e ne conserva la documentazione, può aprire conti correnti bancari e disporre per quant'altro necessario al suo funzionamento.

2. Il Presidente rimane in carica per la durata del Comitato Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 11 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Comitato Direttivo, collabora con il Presidente, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Comitato Direttivo, ha ruolo d'impulso, organizzativo e gestionale in relazione alle attività del Centro Einaudi, nel rispetto del bilancio preventivo e delle decisioni del Comitato Direttivo e del Presidente ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione amministrativo/finanziaria del Centro, derivanti dall'approvazione del bilancio preventivo.

2. Il Direttore cura l'istruttoria dei programmi di studio, di ricerca e di documentazione da portare all'approvazione del Comitato Direttivo e ne segue costantemente l'attuazione.

Art. 13 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei Soci, non può essere Socio del Centro Einaudi e deve essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili.

Art. 14 – Utilizzazione degli studi

1. Ogni diritto circa l'utilizzazione dei risultati degli studi, ricerche e pubblicazioni retribuiti è acquisito dal Centro Einaudi, secondo pattuizione con gli autori.

Art. 15 – Scioglimento

1. Lo scioglimento del Centro Einaudi è deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo è obbligatoriamente devoluto a enti che svolgono analoga attività senza scopo di lucro, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I relativi verbali devono essere redatti dal notaio.

2. In considerazione delle finalità del Centro Einaudi, gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti ai Soci o a terzi, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione e utilizzati per fini sociali, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.